# UNIVERSITA' AGRARIA DI ALLUMIERE

#### Provincia di Roma

\*\*\*\*\*

### SETTORE TECNICO MANUTENTIVO AMBIENTALE

ATTO N° 142   OGGETTO: Variazione intestazione ruolo ter	reni Sig. LATTANZI FRANCO.
Del 13 Settembre 2017	

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visti i pareri richiesti che si allegano al presente atto ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267; Viste le deliberazioni consiliari n° 1 del 29.01.1991, n° 11 del 31.05.1991 e n° 43 del 29.11.1991, divenute esecutive ai sensi di legge;

Vista la legge 1766/27;

Visto il R.D. 332/28;

Visto l'art. 16 del regolamento uso civico vigente presso l'Ente;

Visto l'art. 3) lettera b) del Regolamento per la concessione e conduzione delle quote di oliveto;

#### PREMESSO CHE:

- L'Ente è proprietario di terreni aventi la "qualitas soli" di demanio civico occupati in varie epoche storiche;
- Sulla scorta di un progetto di legittimazione redatto negli anni sessanta e mai giunto a compimento, l'Ente annualmente redige un ruolo denominato " occupazioni abusive comunali macchiosi" riferendosi al riconosciuto possesso di terreni da parte di altrettante ditte e successive modificazioni intervenute nel corso degli anni;
- L'Ente con medesima cadenza annuale, predispone un ruolo denominato "concessione a semina straordinaria" sulla base di un piano di quotizzazione per varie località predisposto anch'esso negli anni sessanta e comunque nel non rispetto di quanto previsto dalla legge 1766/27 e successivo R.R. 332/28 in materia di quotizzazione;
- Le occupazioni iscritte a ruolo "Comunali Macchiosi in territorio di Tolfa ed Allumiere", "Tenuta Sbroccati" nonché per le "Occupazioni abusive e Concessioni Particolari" sono da ritenersi "sine titulo" in attesa di legittimazione perché prive di qualsiasi titolo; i terreni iscritti nel ruolo "Concessione a semine straordinarie" sono da ritenersi anch'esse occupazioni abusive "sine titolo" in quanto il titolo non si riconosce valido e pertanto assoggettabili, ai sensi dell'art. 25 del R.D. 332/28, come i comunali macchiosi, all'applicazione degli artt. 9 e 10 della legge 1766/27;
- Il rimborso che gli occupatori versano all'Ente ha natura di frutti indebitamente percepiti a fronte della natura collettiva dei terreni e fruita a livello privatistico;
- Nel 1984 iniziò la verifica demaniale ad opera del perito Ing. Sergio Paribelli giunta a compimento soltanto per una piccola parte dei terreni ristretti nella tenuta denominata "Sbroccati";
- Le operazioni suddette rientravano nell'istituto previsto dalla normativa per la sistemazione dei demani civici e delle terre gravate e pertanto, nelle more del compimento della verifica demaniale, si rende necessario regolamentare la gestione di questi terreni;
- Qualora gli occupatori chiedessero la legittimazione ai sensi dell'art. 9 della legge 1766/27, uno dei tre requisiti da verificare è il possesso ininterrotto per almeno un decennio;

- Il decennio di possesso si intende perpetrato non necessariamente per intero dall'occupatore facente istanza, ma anche cumulativamente da più possessori, comunque per un periodo complessivo non inferiore a dieci anni;
- Pervengono all'Ente istanze di variazione di possesso;
- Il Consiglio Universitario si è determinato già in passato in sede di approvazione di regolamento usi civici, dello statuto e di alcune deliberazioni quadro n° 1 del 29.01.1991, n° 11 del 31.05.1991 e n° 43 del 29.11.1991;
- Ne discernono le seguenti linee guida:
  - 1. Il possesso di terreni inseriti a ruolo "Comunali Macchiosi in territorio di Tolfa ed Allumiere", "Tenuta Sbroccati" nonché per le "Occupazioni abusive e Concessioni Particolari", può essere ceduto esclusivamente ad utenti residenti da almeno cinque anni ad Allumiere. In deroga, il possesso può cedersi a non utenti purché legati da vincolo di parentela con il cedente del possesso in linea retta, collaterale e affine entro il quarto grado;
  - 2. Il possesso di terreni inseriti a ruolo concessioni straordinarie a semina può essere ceduto: in applicazione di quanto previsto al precedente punto 1) ed inoltre, solo verso coloro che non siano già possessori di altra quota iscritta a ruolo concessione straordinaria a semina.

Vista la nota del 9 Settembre 2017, protocollo n. 1269, presentata dalla signora LIBERTI EDDA intestataria nel possesso di un appezzamento di terreno di proprietà dell'Università Agraria di Allumiere in località "Trinita" distinto in catasto terreni del Comune di Allumiere al foglio n. 16 particelle n° 257 di ha 0.07.90 e n° 346 di ha 0.17.50 per un totale di ha 0.25.40, con la quale chiede la variazione sui ruoli universitari a favore del Signor LATTANZI FRANCO nato a Viterbo il 13/07/1944 e residente ad Allumiere in località Trinità, C.F. LTT FNC 44L13 M082I;

Considerato che le firme apposte sulla domanda di variazione ruolo sono state dichiarate autentiche ai sensi dell'art. 2703 del C. C.;

Ritenuto che la richiesta di variazione è conforme a quanto previsto d ai precedenti punti 1) e 2);

Ritenuto che l'Ente è mallevato da qualsiasi responsabilità per eventuali di diritti di terzi in ordine all'effettiva occupazione del terreno "De quo" emergenti da verifica demaniale per la sistemazione definitiva riportata in premessa, ovvero, da perizia demaniale su richiesta di legittimazione;

Che il soggetto beneficiario dichiara, sempre nella stessa istanza, di obbligarsi al pagamento di quanto verrà richiesto dall'Ente;

Ritenuto procedere alla variazione del ruolo universitario;

#### DETERMINA

Per le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono per intero riportate e facenti parte integrante e sostanziale della presente determina:

- 1. di procedere alla variazione e la intestazione del ruolo terreni a favore del Signor LATTANZI FRANCO nato a Viterbo il 13/07/1944 e residente ad Allumiere in località Trinità, C.F. LTT FNC 44L13 M082I, in sostituzione della signora LIBERTI EDDA intestataria nel possesso di un appezzamento di terreno di proprietà dell'Università Agraria di Allumiere in località "Trinita" distinto in catasto terreni del Comune di Allumiere al foglio n. 16 particelle n° 257 di ha 0.07.90 e n° 346 di ha 0.17.50 per un totale di ha 0.25.40;
- 2. la variazione viene fatta alle condizioni particolari seguenti:
- à obbligo del possessore di provvedere, a sue complete spese, alla manutenzione della chiudenda e dei manufatti esistenti, di costruire o ricostruire quelli inesistenti o danneggiati, in maniera che, alla scadenza, anche se prorogata o rinnovata, il terreno risulti completamente recintato in ogni suo lato mediante chiusure idonee e sufficienti a contenere il bestiame;
- b) è obbligo del possessore provvedere altresì alla buona coltivazione delle piante esistenti, ripulire il terreno da arbusti, rovi, spini od altri fruttacci spinosi insistenti sul suolo nel rispetto delle leggi vigenti in materia, in maniera che il terreno risulti comunque migliorato, per avvalersi della legittimazione (art. 9 L. 1766/27);

- c) le piante da frutto, da legna e le altre essenze arboree sono di pertinenza dell'Ente concedente. Esse non potranno essere recise né utilizzate dal possessore se non mediante autorizzazione come dal Regolamento di Uso dei Beni (Art. 39) dell'Ente proprietario;
- d) è riservato all'Ente l'accesso (per rilievi, misurazioni, controlli tecnici, ecc.) ed il transito sui terreni concessi, diritti questi da esercitarsi in qualsiasi momento e per qualsiasi necessità anche con mezzi meccanici, macchine agricole ed altri;
- e) la corrisposta annuale per il godimento dei frutti indebitamente percepiti, anche a titolo di rimborso delle spese generali ed amministrative, è determinata nella misura fissata "con riparto" per i terreni a coltura dell'annata agraria cui il pagamento si riferisce e dovrà essere riscossa mediante apposito ruolo e con la procedura privilegiata prevista per la riscossione delle II. DD. ed in base al Regolamento ed alle leggi vigenti;
- f) il "riparto delle spese" è commisurato ad ettaro ed applicato alla effettiva estensione del terreno posseduto;
- g) è causa di decadenza del possesso il mancato pagamento del "Riparto" e lo stato di morosità del possessore per due esercizi consecutivi;
- h) il possesso ha carattere precario e, anche se prorogata, può durate, al massimo, finché l'Amministrazione concedente o il Commissario degli Usi Civici non disporranno diversamente del terreno (art. 29 del R.D. 26.02.1928 n° 332);
- i) la corrisposta per l'annata agraria di cui alla precedente lettera g), è rivalutabile ad ogni anno agrario prorogato al tasso stabilito dall'Ente concedente;
- j) per quanto non previsto nelle precedenti condizioni, valgono le norme regolamentari e le leggi in materia;
- k) qualora il fondo sia intercluso o motivo di inclusione di un altro fondo l'accesso alla via pubblica è regolamentato secondo gli articoli 1051-1052 del C. C.;

L'Ente è mallevato da qualsiasi responsabilità per eventuali di diritti di terzi in ordine all'effettiva occupazione del terreno "De quo" emergenti da verifica demaniale per la sistemazione definitiva riportata in premessa, ovvero, da perizia demaniale su richiesta di legittimazione;

- 3. di richiedere il pagamento di euro 15,50 al beneficiario della intestazione da incassarsi sul capitolo 70, codice 1.03.0070 "Diritti di segreteria" del bilancio corrente quale rimborso spese una tantum a favore dell'Ente:
- 4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267.—

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PROV Geom TESTA Gualtiero

## ATTESTAZIONE AI SENSI ART. 151 COMMA 4 DEL D.LGS. 18.08.2000, N° 267

Visto favorevole per la regolarità contabile della presente determinazione e per l'attestazione della copertura finanziaria dell'aspesa di cui in determina, impegnata sulla disponibilità esistente nel bilancio del corrente esercizio ai capitoli ed agli interve retro descritti. La stessa, ai sensi dell'articolo 151, quarto comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, è esecutiva.					
Allumiere, lì /3/0// 16	16	Il Resp	onsabile del servizio fina	nziario	
NOTE:			- Q.C.	-	
La presente determinazione	-				
partire dal giorno 23 S categoria W. Allumiere, lì 23	<u> </u>	giorni consecutivi, con	protocollo nº <u>1374</u>	_alla	
Allumiere, lì 23	<del>SEI</del> 2017				